



# NEWS Euroconference

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

## Edizione di venerdì 21 ottobre 2016

### IVA

[L'IVA nel commercio elettronico indiretto con clienti di altri Paesi](#)

di Marco Peirolo

### ISTITUTI DEFLATTIVI

[Ravvedimento operoso in più tranches](#)

di Enrico Ferra

### BILANCIO

[Obbligo di scorpo del terreno ai fini dell'ammortamento](#)

di Sandro Cerato

### PENALE TRIBUTARIO

[Responsabilità degli enti e profitto del reato](#)

di Luigi Ferrajoli

### AGEVOLAZIONI

[Bando grandi progetti R&S: modalità di presentazione delle domande](#)

di Giovanna Greco

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

## IVA

---

### **L'IVA nel commercio elettronico indiretto con clienti di altri Paesi**

di Marco Peirolo

Nelle operazioni di commercio elettronico indiretto, cioè con consegna materiale dei beni al cliente, ricorre spesso l'ipotesi in cui l'impresa italiana acquista i beni dal **fornitore di altro Paese UE** che, a sua volta, provvede alla spedizione al cliente (**privato consumatore**) dell'impresa nazionale. Nello schema indicato, i beni sono **esistenti nel Paese UE del fornitore al momento della partenza** a destinazione del cliente finale.

È utile, pertanto, esaminare gli **obblighi IVA** che l'operatore italiano deve adempiere per quanto riguarda sia l'acquisto dei beni dal fornitore non residente che la loro vendita al cliente finale, distinguendo a seconda che quest'ultimo sia residente in Italia, nello stesso Paese UE del fornitore oppure in altro Paese (UE o extra-UE).

Se i beni sono **spediti in Italia** a cura del fornitore UE, l'impresa italiana effettua, allo stesso tempo, un **acquisto intracomunitario**, imponibile IVA ai sensi dell'articolo 38 del D.L. n. 331/1993, e una **cessione interna**, soggetta a IVA. Tale conclusione è confermata dalla posizione espressa dalla Corte di giustizia nelle sentenze EMAG Handel Eder (causa C-245/04 del 6 aprile 2006), Euro Tyre Holding (causa C-430/09 del 16 dicembre 2010) e VSTR (causa C-587/10 del 27 dicembre 2012).

La **natura intracomunitaria** della prima operazione, posta in essere dal fornitore UE nei confronti dell'impresa italiana, discende dall'articolo 38, comma 2, del D.L. n. 331/1993, che definisce gli acquisti intracomunitari come *“le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro titolo reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto”*. Conseguentemente, a prescindere dalla circostanza che la spedizione dei beni in Italia sia curata dal fornitore UE o dall'impresa nazionale, ovvero da un terzo per loro conto, l'operazione dà luogo ad un acquisto intracomunitario in Italia, ivi soggetto ad imposta, mentre la cessione al cliente finale italiano non può che assumere natura interna ed essere, quindi, imponibile ai fini IVA.

Se i beni sono **consegnati nello stesso Paese UE del fornitore**, entrambe le cessioni sono ivi soggette ad imposta in quanto soddisfano il presupposto territoriale di cui all'articolo 31 della Direttiva n. 2006/112/CE, corrispondente all'articolo 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

Nella situazione considerata, l'impresa italiana deve **aprire una posizione IVA in tale Paese** al fine di assoggettare ad imposta la cessione al cliente finale. Il fornitore UE, pertanto, emetterà fattura all'impresa italiana – posizione IVA locale, la cui imposta sarà **compensata** con quella

dovuta sulla cessione al cliente finale. Del resto, il rimborso dell'IVA addebitata dal fornitore UE non può essere chiesto dall'impresa italiana secondo la procedura di cui all'articolo 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, vale a dire con istanza trasmessa all'Autorità fiscale estera per il tramite del Centro operativo di Pescara, in considerazione della **cessione interna** al Paese di rimborso, posta in essere nei confronti del cliente finale, privato consumatore.

Se i beni sono **spediti in altro Paese UE**, diverso da quello del fornitore e dell'impresa italiana, valgono le indicazioni che precedono in ordine all'emissione della **fattura con IVA da parte del fornitore UE**, mentre la cessione effettuata dall'impresa italiana può essere, alternativamente, **interna al Paese del fornitore oppure interna al Paese del cliente finale** a seconda che il volume annuo delle vendite effettuate nel Paese di destinazione sia, rispettivamente, **inferiore o superiore a 100.000 euro o alla minore soglia annua** stabilita da tale Paese ai sensi dell'articolo 34 della Direttiva n. 2006/112/CE.

Ciò significa che, previa verifica della legislazione del Paese del fornitore, l'apertura di una posizione IVA in tale Paese da parte dell'impresa italiana dovrebbe essere necessaria solo in caso di vendite "sotto-soglia"; in caso, invece, di **vendite "sopra-soglia"**, la posizione IVA deve essere necessariamente aperta nel Paese del cliente finale, al fine di rendere imponibile l'operazione e adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalla legislazione locale.

Alla luce delle considerazioni precedentemente formulate, il **rimborso "diretto"** dell'IVA addebitata dal fornitore UE può essere chiesto all'Autorità fiscale estera per il tramite del Centro operativo di Pescara nella sola ipotesi in cui il volume anno delle vendite verso il Paese di destinazione finale dei beni, effettuato dall'impresa italiana, sia **"sopra-soglia"**.

Infine, se i beni sono **spediti al di fuori della UE**, la prima cessione beneficia dell'**esenzione** prevista, per le esportazioni, dall'articolo 146 della Direttiva n. 2006/112/CE, mentre la cessione effettuata dall'impresa italiana nei confronti del cliente finale extracomunitario, esente anch'essa in base alla stessa norma, richiede l'**apertura della posizione IVA nel Paese del fornitore**, previa verifica della legislazione locale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di mezza giornata

**L'IVA NELL'E-COMMERCE**

Bologna      Firenze      Milano      Verona

## ISTITUTI DEFLATTIVI

---

### **Ravvedimento operoso in più tranches**

di Enrico Ferra

La recente **circolare** dell'Agenzia delle Entrate **42/E/2016** offre un importante spunto per approfondire il tema del **ravvedimento “parziale”** del *quantum* dovuto: il ravvedimento frazionato delle violazioni con “contestuale” versamento, oltre al tributo, della sanzione e degli interessi legali nei termini normativamente previsti.

Già con la **risoluzione 67/E/2011** l'Amministrazione finanziaria aveva avuto modo di chiarire che tale possibilità non è preclusa, sempre che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d'imposta versato tardivamente, e nel rispetto del **limite** invalicabile di eventuali controlli fiscali nei confronti del contribuente (comprese le comunicazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. 600/1973).

L'istituto conserva oggi una considerevole valenza alla luce delle importanti modifiche apportate:

- dalla L. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) sull'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, con l'ampliamento dei termini per l'applicazione del **ravvedimento operoso**;
- dalla L. 158/2015 (legge di stabilità per il 2016) al **quadro sanzionatorio amministrativo** in materia di imposte dirette e indirette, con una rimodulazione secondo una logica di maggior favore per il contribuente.

Nella recente circolare l'Agenzia si sofferma sulle ipotesi in cui il contribuente ricorre all'istituto del ravvedimento operoso in due o più **tranches** al fine di chiarire come si determina, in tali casi, la sanzione ridotta all'atto di pagamento delle singole “rate”; tenendo, tuttavia, in debito conto che, nelle more della definizione, il contribuente accetta il **rischio** di incorrere nella notifica di un atto di liquidazione o di accertamento che impedirebbe il **perfezionamento** dell'istituto e, quindi, il beneficio della riduzione sanzionatoria (se non per la quota parte già versata).

Il termine “rate” è evidentemente **improprio**, essendo noto che – seppure ipotizzabile il ravvedimento “parziale” – **non è consentita** in alcun modo la “**rateazione da ravvedimento**”: non è ammissibile cioè il perfezionamento della definizione, con il pagamento della cosiddetta “prima rata”, di quanto dovuto complessivamente a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

L'Agenzia ricorda, quindi, che se è vero che il ravvedimento operoso degli omessi versamenti si perfeziona (anche parzialmente) all'esito di un complesso procedimento – consistente nella regolarizzazione del versamento del tributo, sanzioni e interessi – **non è tuttavia necessario**

che ciò avvenga in un **unico momento**, “potendo il versamento della sanzione ridotta essere successivo a quello del versamento del tributo e/o degli interessi”.

Viene poi evidenziata, tra le righe, l'importante **differenza** sussistente tra:

- la **misura minima delle sanzioni** a cui far riferimento per l'applicazione del ravvedimento operoso, di per sé modulata in funzione del momento in cui è **commessa la violazione**;
- e la corretta quantificazione **(della riduzione) del carico sanzionatorio** per effetto dell'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, per la quale rileva il momento in cui la sanzione è **effettivamente regolarizzata**.

Differenza, questa, invero **non sempre chiara** ai diversi operatori che si trovano a dover quantificare una percentuale “definitiva” per la regolarizzazione delle violazioni in relazione ai tardivi versamenti.

L'esempio proposto dall'Agenzia riguarda il caso di un versamento tardivo contenuto nei 90 giorni dal termine previsto.

In tal caso, la sanzione viene dimezzata ed è pari quindi al **15%**, in luogo di quella ordinaria pari al 30%. Tale “riduzione” opera **indipendentemente dal ravvedimento operoso**, per cui la riduzione delle sanzioni (da ravvedimento operoso) dovrà essere quantificata partendo dalla nuova misura minima.

In tal modo, quindi, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda avvalersi del ravvedimento operoso ed il versamento del tributo sia stato effettuato tardivamente in **due tranches**, una entro 30 giorni e l'altra successivamente (entro, comunque, il termine di 90 giorni), per poter perfezionare correttamente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, lo stesso potrà:

- ravvedere **autonomamente** i singoli versamenti applicando le riduzioni di cui alle lettere a) e a)-bis dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 (cioè 1/10 e 1/9 rispettivamente) alle sanzioni calcolate sulla prima e sulla seconda *tranches*, se i versamenti delle sanzioni sono eseguiti rispettivamente entro il termine di 30 e 90 giorni;
- ravvedere il versamento **complessivo** applicando alla sanzione la riduzione che tiene conto del momento in cui la stessa è regolarizzata.

Nel secondo caso, pertanto, il contribuente potrà semplificare il calcolo applicando la riduzione che tenga conto del momento in cui l'intero versamento è regolarizzato: pagando, quindi, unicamente 1/10 o 1/9 del minimo a seconda che la regolarizzazione della sanzione avvenga entro i 30 giorni o successivamente.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

# LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI ➤

Roma

Verona

## BILANCIO

### ***Obbligo di scorporo del terreno ai fini dell'ammortamento***

di Sandro Cerato

Il **documento OIC n. 16**, attualmente in corso di revisione a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015, prevede che il valore del terreno debba essere scorporato dal valore del fabbricato, anche in previsione di oneri futuri da sostenere per la bonifica o il rispristino. Per comprendere appieno la portata della problematica, è bene ricordare innanzitutto che **la questione dell'ammortamento del valore dei terreni non si pone in alcun modo laddove il costo sostenuto per gli stessi sia iscritto autonomamente**, in quanto privi di un fabbricato sovrastante, nell'attivo dello stato patrimoniale. Al contrario, vi sono delle ipotesi in cui il terreno è invece soggetto a deperimento o consumo (terreno adibiti a cava o utilizzati per le discariche), nel qual caso è necessario assoggettarli alla procedura di ammortamento.

Al di fuori delle predette fattispecie, invece, il **tema dell'ammortamento dei terreni** su cui insistono i fabbricati ha sempre posto diverse questioni critiche, anche se già nella precedente versione del principio contabile 16 era espressamente previsto che *“nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche quello dei terreni sui quali essi insistono, il valore dei terreni va scorporato ai fini dell'ammortamento sulla base di stime”*. Nella realtà operativa, tuttavia, il **predetto obbligo di scorporo non è stato seguito da molte imprese**, in quanto lo stesso OIC 16 prevedeva la fattispecie in cui il valore del terreno sottostante venisse meno in presenza di costi di bonifica che ne azzerassero verosimilmente il valore, con la conseguenza che anche il terreno doveva essere ammortizzato unitamente al costo del fabbricato. Tale indicazione, i cui presupposti all'atto pratico non sempre erano presenti, ha consentito a molte imprese di **evitare lo scorporo del valore del terreno**, continuando in tal modo l'ammortamento sull'intero valore iscritto in bilancio nella voce fabbricati. È bene segnalare che i principi contabili internazionali, anche prima delle modifiche apportate al documento OIC n. 16, prevedono espressamente l'obbligo di scorporo, ed in particolare il documento **IAS 19** (paragrafi 58 e 59) stabilisce che **i valori dei terreni e dei fabbricati sono separabili e devono essere contabilizzati separatamente**, anche quando vengono acquistati congiuntamente.

Per completezza, si segnala che il **documento OIC 16** (già dopo la revisione avvenuta nel 2014) **non comporta alcuna modifica sulle regole fiscali che disciplinano lo scorporo**, il quale è sempre determinato in misura forfetaria pari al 20% o 30% del costo complessivo sostenuto, a meno che il terreno non sia stato acquisito autonomamente con successiva costruzione del fabbricato, nel qual caso lo scorporo contabile assume rilevanza anche ai fini fiscali. A partire dal periodo d'imposta 2006, per effetto delle novità introdotte dall'articolo 36, comma 7, del D.L. 223/2006, ai fini del calcolo degli ammortamenti o della quota capitale dei canoni di *leasing* deducibili, il **costo dei fabbricati è assunto al netto di quello sostenuto per le aree che ne costituiscono pertinenza**. Con la circolare 1/E/2007, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che

l'obbligo di scorporo fiscale si applica a tutti i fabbricati strumentali, anche se non "cielo-terra", per i quali i principi contabili non prevedono alcun obbligo di separare il valore del terreno in quanto non è possibile ravvisare un valore autonomo dello stesso. Le **possibili procedure fiscali** per eseguire lo scorporo sono due:

- se il **terreno è acquisito autonomamente** rispetto alla successiva costruzione del fabbricato, non si pongono particolari questioni, poiché il valore del terreno è già iscritto separatamente e non ammortizzato nemmeno civilisticamente;
- se il **fabbricato è invece acquistato "finito"**, il valore del terreno ai fini dello scorporo fiscale è pari al maggiore tra quello esposto in bilancio (ipotesi remota ad onore del vero) e l'importo corrispondente al 20% (30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo. In tale ipotesi, la quota indeducibile avviene tramite una variazione in aumento pari al 20% o 30% dell'ammortamento iscritto (per il *leasing* il riferimento è al 20% o al 30% della quota capitale di competenza).

Con il principio contabile OIC 16 la possibilità di **evitare lo scorporo del valore del terreno sottostante il fabbricato sembra diventare poco praticabile**. Il documento revisionato infatti stabilisce che:

- se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per essere ammortizzato;
- il valore del terreno è determinato come differenza residua rispetto al valore del fabbricato oggetto di stima;
- il valore del terreno non è mai oggetto di ammortamento, fatti salvi i casi in cui gli stessi abbiano un'utilità destinata ad esaurirsi nel tempo, come ad esempio quelli adibiti a cave o discariche.

In buona sostanza **nel documento OIC 16 si elimina la precedente previsione che consentiva di non effettuare lo scorporo del valore del terreno dai fabbricati su cui essi insistono**, quando il valore del terreno tende a coincidere con i costi necessari per il ripristino o la bonifica del sito. Pertanto, è necessario effettuare lo scorporo del valore del terreno adottando la tecnica di determinare il valore del fabbricato sovrastante e per differenza il valore del terreno, iscrivendolo in una voce apposita, che comunque negli schemi di stato patrimoniale confluisce nell'unica voce dell'attivo "Terreni e fabbricati" (B.II.1).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

**NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC E  
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015**

## PENALE TRIBUTARIO

### **Responsabilità degli enti e profitto del reato**

di Luigi Ferrajoli

Con la **sentenza n. 34900** del **9 giugno 2016**, depositata il successivo 16 agosto, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha chiarito che una società è responsabile per malversazione ai danni dello Stato se i suoi amministratori impiegano i **finanziamenti pubblici per scopi diversi** da quelli per i quali sono stati erogati.

Nel caso specifico, la Corte di appello di Potenza, riformando la sentenza di assoluzione del G.u.p. del Tribunale di Matera, aveva **confermato la responsabilità** ex articolo 316-bis c.p. degli amministratori di una S.r.l. e di una S.p.a nonché la responsabilità per l'illecito amministrativo di cui all'articolo 24 commi 1 e 2 del **D.Lgs. 231/2001** (“*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis...se commesso in danno dello Stato ... si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote*”), per la S.p.a. medesima con riferimento, appunto, al reato **di cui all'articolo 316-bis c.p.**..

Il processo penale aveva preso le mosse da un finanziamento statale di oltre 3 milioni di euro in favore della S.r.l. su un **complesso industriale** composto da un pastificio con annesso mulino, in deroga alla normativa comunitaria che vieta incentivi all'industria di macinazione di grano. Tale divieto era stato aggirato in quanto la S.r.l. aveva dichiarato che la **finalità sottesa** a detta erogazione era consistita nella **promozione dei sistemi imprenditoriali locali**. Il contributo *de quo* era inoltre subordinato al divieto assoluto di vendita a terzi della semola prodotta dal mulino, impegno non rispettato dalla società in parola atteso che il **mulino stesso era stato**, dapprima, **affittato** e, poi, **venduto** tramite **cessione di ramo di azienda** alla menzionata S.p.a che aveva utilizzato il grano prodotto anche presso altri pastifici, eludendo così il divieto di cessione.

Investita della questione tramite i ricorsi proposti dagli amministratori e dalla società, la **Suprema Corte ha ritenuto pacifica l'elusione del vincolo di destinazione** imposto con il finanziamento pubblico erogato alla S.r.l., essendo stato **stravolto l'obiettivo** per il quale il progetto industriale era stato finanziato.

Invero, il **conferimento della semola ad un diverso pastificio**, sebbene appartenente al soggetto cui era stato dapprima affittato e poi ceduto il ramo d'azienda, configurava la **violazione dell'obbligo cui era subordinata la concessione del contributo integrante l'illecito contestato**, in applicazione dei principi affermati dalla Cassazione, secondo i quali “*l'interesse tutelato dall'art. 316 bis c.p. è quello alla corretta gestione delle risorse pubbliche destinate*

**all'incentivazione economica ed alla repressione delle frodi successive al conseguimento delle prestazioni pubbliche, tant'è che il delitto si realizza nel momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti”.**

La Sesta Sezione penale ha, inoltre, ravvisato nella condotta degli amministratori la **volontà cosciente di sottrarre le risorse finanziate** allo scopo prefissato con evidente vantaggio per la S.p.a., dapprima affittuaria e, in seguito, acquirente del ramo d'azienda.

Ciò posto, è indubbio che il reato dal quale deriva la responsabilità amministrativa dell'ente è la **malversazione a danno dello Stato** “realizzato mediante la *stipula di detti contratti, riconducibili alla figura del reato contratto, in quanto tramite detti strumenti negoziali, ispirati ab origine da finalità illecita*” la società medesima “ha **acquisito al proprio patrimonio il mulino, costruito con i fondi pubblici, dei quali detta società non avrebbe mai potuto beneficiare**”.

Poiché, inoltre, il bene costituente il profitto del reato era rappresentato dal **mulino** stesso – di **derivazione diretta dal delitto** ed inserito nella catena produttiva della società acquirente -, la Suprema Corte ha ritenuto il medesimo **interamente confiscabile**, non essendo possibile, in presenza di un contratto di matrice illecita, distinguere tra profitto ed utile netto.

Ciò in quanto, in tema di responsabilità da reato degli enti, “**il profitto del reato si identifica solo con il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale** dal reato presupposto e non può essere calcolato al netto dei costi sostenuti per ottenerlo” o altrimenti determinato facendo ricorso a parametri valutativi di tipo aziendale, quali il “profitto lordo” o il “profitto netto”, ma “**si identifica con il concreto vantaggio conseguito dalla commissione del reato presupposto**” (in tal senso, Cassazione n. 33226/2015 e n. 15249/2014).

Alla luce di tali assunti, ben si comprende come la Corte di Cassazione ha **dichiarato inammissibili** i ricorsi avanzati e **condannato i ricorrenti al pagamento** delle spese processuali.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER  
**GOVERNANCE & COMPLIANCE AZIENDALE: SPUNTI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI RISCHI 231** ➤  
Verona

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Bando grandi progetti R&S: modalità di presentazione delle domande***

di Giovanna Greco

Con **decreto direttoriale 11 ottobre 2016, protocollo n. 000572**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito la data di presentazione delle domande di agevolazione a valere sull'intervento ***Agenda digitale*** o a valere sull'intervento ***Industria sostenibile*** (PON I&C 2014-2020), nonché la documentazione da presentare. Il provvedimento, inoltre, stabilisce le modalità di determinazione e rendicontazione dei costi ammissibili, fissa i punteggi minimi e massimi relativi ai criteri di valutazione e il punteggio minimo complessivo per l'ammissibilità delle proposte progettuali e specifica gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.

Le domande di agevolazione a valere sull'intervento *Agenda digitale* o sull'intervento *Industria sostenibile* devono essere redatte e presentate in **via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 13 dicembre 2016**, pena l'invalidità e l'irricevibilità, utilizzando una delle due procedure disponibili (a seconda dell'agevolazione richiesta) sul sito internet del *Soggetto gestore* <https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>. Le attività inerenti la predisposizione della domanda di agevolazione e della documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell'apertura del termine di presentazione delle domande. A tal fine la procedura di compilazione guidata sarà resa disponibile sul sito internet del *Soggetto gestore* a partire **dal 29 novembre 2016**.

Per poter accedere alle **agevolazioni finanziarie** previste dal decreto, i soggetti proponenti devono allegare alla domanda i seguenti documenti:

- nel caso in cui il **progetto di ricerca e sviluppo** sia proposto da un **unico soggetto**:
  - domanda di agevolazione;
  - scheda tecnica;
  - piano di sviluppo;
  - dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo della solidità economico-finanziaria del soggetto proponente;
- nel caso in cui il **progetto di ricerca e sviluppo** sia proposto **congiuntamente da più soggetti**:

- domanda di agevolazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo procuratore speciale;
- piano di sviluppo;
- scheda tecnica, una per ciascuno dei soggetti proponenti;
- dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, una per ciascuno dei soggetti proponenti, concernente i dati contabili utili per il calcolo della solidità economico-finanziaria;
- dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, una per ciascuno dei soggetti proponenti, relativa ai requisiti di accesso previsti dalla normativa;
- copia del contratto di rete o di un'altra tipologia di contratto volta a definire una collaborazione, stabile e coerente tra tutti i soggetti proponenti;
- nel caso di **spin-off**, dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, sottoscritta dall'organismo di ricerca che ne detiene almeno il trenta per cento del capitale sociale e da ciascuno degli altri soci diversi dalle persone fisiche, a titolo di piena condivisione tecnica, economica e finanziaria del progetto proposto.

Inoltre, il decreto stabilisce:

- la modalità istruttoria dell'ente gestore;
- i punteggi minimi e massimi relativi ai criteri di valutazione e il punteggio minimo complessivo per l'ammissibilità delle proposte progettuali;
- le modalità di determinazione e rendicontazione dei costi ammissibili;
- gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo;
- le modalità di verifica, ispezione e controllo.

Le **spese** e i **costi** ammissibili devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e riguardano:

1. **il personale dipendente** del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
2. **gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione**, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del *Soggetto gestore*;
3. **i servizi di consulenza** e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e

sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del *know-how*, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

4. **le spese generali** calcolate su base forfettaria nella misura del venticinque per cento dei costi diretti ammissibili del progetto;
5. **i materiali** utilizzati per lo svolgimento del progetto.

La **chiusura dello sportello** per la presentazione delle domande, sarà stabilita con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

## I FINANZIAMENTI EUROPEI PER LE PMI ➤

Bologna Firenze Milano Roma Treviso Verona




## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di Andrea Valiotto

#### **L'impero del cotone**



Sven Beckert

Einaudi


Prezzo – 34,00

Pagine – 610

Il cotone è stato il primo prodotto attraverso il quale è stata avviata la costituzione di un'economia globalizzata e il mondo ha assunto, pur tra metamorfosi e trasformazioni ancora in corso, la forma che ancora oggi possiede. Ben prima dell'avvento della produzione con le macchine nel 1780, imprenditori europei e potenti uomini politici ridisegnarono l'industria manifatturiera mondiale, la cui espansione imperialista poggiava sullo sfruttamento inumano degli schiavi nelle piantagioni e degli operai nelle fabbriche. In apparenza, il volume si propone come una storia, dalle origini ai giorni nostri, del prodotto più importante del XVIII e del XIX secolo: la sua produzione, trasformazione, circolazione. In realtà, attraverso il prisma del cotone, è del capitalismo industriale che Sven Beckert vuole tracciare la storia globale, nelle sue dimensioni e componenti fondamentali, non solo economiche e tecnologiche, ma anche sociali, giuridiche, politiche. E il cotone può legittimamente assurgere al ruolo di prisma, poiché è proprio a partire da esso che il capitalismo industriale è nato. Beckert definisce «capitalismo di guerra» l'insieme dei processi di insediamento imperialista, conquista coloniale, espropriazione della terra, sfruttamento intensivo di forza lavoro schiavistica, che consentiranno al Regno Unito di controllare, già nei primi decenni del XIX secolo, il mercato mondiale del cotone. In seguito, dopo la Guerra di secessione del 1861-65, sarà il turno degli Stati Uniti. Fino all'apparizione di nuovi grandi protagonisti su scala globale, come la Cina, la cui egemonia sembra provenire dall'applicazione dei medesimi meccanismi, ma questa volta

all'interno del paese e nel resto del Sud est asiatico.

### Dèi, guerrieri, mercanti



Luce Boulnois


Bompiani

Prezzo – 14.00

Pagine – 576

Samarcanda, Bukhara, Khotan o Chang'an: sono alcune tappe dei famosi itinerari tra Oriente e Occidente lungo la via commerciale più famosa del mondo, molto evocata e spesso idealizzata dagli esploratori occidentali di fine Ottocento e inizio Novecento. Ma in che modo gli antichi romani scoprirono quei luoghi remotissimi? Cosa sapevano i cinesi del mondo europeo e come hanno fatto a conservare per secoli il segreto della produzione della seta? Marco Polo è davvero arrivato in Cina, oppure è stato solo una figura leggendaria? In questo libro, magnificamente scritto e che copre più di dieci secoli di storia, Luce Boulnois ha riversato lo studio prodigioso e appassionato di una vita. E, attraverso un'analisi rigorosa e documentata, risponde a ognuna di queste domande, raccontandoci i rapporti tra Oriente e Occidente e le reciproche influenze alla luce delle ultime scoperte archeologiche e dei recenti sconvolgimenti geopolitici.

### Le parole del papa



Alessandro Barbero

Laterza

Prezzo – 16,00

Pagine – 120

---

Le parole usate dai papi – da Gregorio VII a Francesco – sono una traccia preziosa per capire quanto profondi siano stati i cambiamenti della Chiesa nel corso dei secoli. Le parole usate dai papi sono importanti; tanto più in quanto il loro modo di parlare non è sempre lo stesso. Il linguaggio con cui il pastore della Chiesa di Roma si rivolge all'umanità nei momenti difficili è sempre stato espressione non solo della sua personalità individuale, ma del posto che la parola della Chiesa occupava nel mondo in quella data epoca; ed è un indizio estremamente rivelatore delle diverse modalità, e della diversa autorevolezza con cui di volta in volta i papi si sono proposti come leader mondiali. In queste pagine faremo un viaggio attraverso le parole usate dai papi nei secoli. Ovviamente la Chiesa esiste da duemila anni e nel corso di questi due millenni ha prodotto innumerevoli parole; non si tratta di renderne conto in modo esaustivo o anche solo sistematico, ma piuttosto di proporre uno dei tanti viaggi possibili, cominciando dal Medioevo per arrivare fino alla soglia della nostra epoca.

#### **Dimenticare uno stronzo**



Federica Bosco

Mondadori

Prezzo – 17,00

Pagine – 250

---

Smettere di pensare allo stronzo che ci ha lasciato richiede un percorso di disintossicazione, come qualsiasi altra dipendenza. I primi tempi saranno durissimi, sarai fisicamente e moralmente a terra, e socialmente impresentabile. Dovrai forzarti a fare certe cose e impedirti di farne altre. Giorno dopo giorno ti sentirai meglio, inizierai a volerti più bene, a dimenticarlo e a pensare, dopo le tre settimane di detox, che forse, in fondo, non era che il solito stronzo. Federica Bosco ha elaborato questo metodo sulla propria pelle e lo illustra con acume e brillantezza da scrittrice. Dalla mindfulness alla corsa, dalla tecnica del “superhero” alla

meditazione, dal gioco del “ma è ganzissimo!” allo yoga, mettendo in atto alcune semplici ma efficaci strategie saremo in grado di interrompere il pensiero ossessivo e riprendere il controllo della nostra vita. “Ti aiuterò a cercare alternative ai comportamenti autodistruttivi, a interrompere la spirale pericolosa in cui sei caduta, a capire perché il nostro cervello si comporta come il nostro peggior nemico e a riprendere in mano la tua vita. Ma se ti aspetti pietà e compassione non è questo il posto giusto. Questo è un vero e proprio *bootcamp*, un centro addestramento reclute, perché la pietà non rende più forti, ma solo le facili prede del prossimo stronzo di turno. E tu sai benissimo che è arrivato il momento di voltare pagina. Perché un giorno, ripensando a questa storia, dirai a te stessa: ‘Ma davvero credevo di essere innamorata di uno così? E ho sopportato tutto questo???. Prima o poi succederà, te lo garantisco per iscritto, dunque non è meglio accelerare il processo? Non è meglio spezzare l’incantesimo? Fanciulle, c’è una via d’uscita. Non morbida ma c’è. Dobbiamo assolutamente cambiare il nostro atteggiamento, smettere di credere alle favole, al principe azzurro, a tutte quelle minchiate dei film e dei libri (sì anche i miei!) e afferrare la vita per le palle. E stringere!”.

### Street food del Gambero Rosso 2017



Gambero rosso

Prezzo – 6,50

Pagine – 224

**DOTTRYNA**  
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre  
la “tradizionale” banca dati*